

D.g.r. 23 novembre 2021 - n. XI/5569**Indirizzi regionali per l'applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 sulle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD/BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte**

ILA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con particolare riferimento al Capo I «Disposizioni comuni» ed al Capo II «Disposizioni per le attività elencate nell'allegato I» inerente alla disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
- la Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 4 dicembre 2019 [notificata con il numero C(2019) 7989], che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare, la Parte Seconda «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) e la Parte Quinta «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera», Titolo I «Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività»;

Richiamata la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» e s.m.i.;

Vista la deliberazione regionale n. 6990 del 31 luglio 2017 recante «Approvazione del programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della legge regionale 26/2003»;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 6, del d.lgs. 152/06, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:

- tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del decreto medesimo, in particolare se applicabile, dell'art. 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
- l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione;

Ricordato che:

- le Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 2 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i., come modificato dall'art. 9 della l.r. 5 agosto 2014, n. 24, a partire dal 1° gennaio 2008, sono l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 8, comma 2 ter, della l.r. 24/2006 e dell'art. 17, comma 1, della l.r. 26/2003;
- la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r. 24/2006, stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Dato atto che, a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques - BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, è stato attivato un tavolo tecnico di confronto con rappresentanti della Direzione Generale Ambiente e Clima, delle Autorità Competenti (Province, Città Metropolitana di Milano), di Arpa Lombardia e delle Associazioni di categoria per la valutazione delle problematiche tecniche ed amministrative inerenti all'applicazione delle conclusioni sulle BAT medesime e il coordinamento dei connessi procedimenti amministrativi di riesame delle A.I.A.;

Considerato che, sulla base del confronto e degli approfondimenti condotti nell'ambito dei lavori del summenzionato tavolo tecnico, è stato rilevato, in particolare, che le conclusioni sulle BAT in argomento introducono, rispetto a quanto attualmente previsto nelle A.I.A. vigenti conformemente alla normativa nazionale di riferimento, nuove modalità di monitoraggio e di de-

finizione del valore limite di emissione per determinati parametri negli scarichi in corpo idrico superficiale, oltre a individuare specifiche BAT per la prevenzione e la riduzione delle emissioni di rumore e di odore;

Rilevata pertanto la necessità di fornire indirizzi per supportare le Autorità Competenti e i Gestori nelle valutazioni inerenti all'applicazione delle conclusioni sulle BAT previste dalla Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 per il monitoraggio e la riduzione delle emissioni in acqua, nonché per la prevenzione e riduzione delle emissioni di rumore e di odore;

Preso atto che, in esito alle valutazioni svolte, nell'ambito del summenzionato tavolo è stato predisposto e condiviso il documento «Indirizzi per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 sulle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (MTD/BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte»;

Atteso che saranno definiti e messi a disposizione sul sito di ARPA Lombardia i modelli per la predisposizione, da parte dei Gestori delle installazioni rientranti nell'ambito di applicazione della Decisione (UE) 2019/2031, dei documenti operativi concernenti il 'Piano di campionamento ed analisi delle acque reflue in CIS' e il 'Manuale di Gestione per il monitoraggio delle acque reflue in CIS';

Ritenuto opportuno prevedere che la Struttura Competente della Direzione Generale Ambiente e Clima mantenga operativo il tavolo tecnico attivato per l'emanazione dei presenti indirizzi, sia al fine di acquisire e valutare ulteriori elementi che dovessero emergere nell'ambito delle istruttorie di riesame delle autorizzazioni, sia al fine di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti;

Valutato condivisibile il contenuto del documento predisposto dal tavolo tecnico di cui sopra;

Ritenuto pertanto di approvare tale documento al fine di fornire indirizzi necessari alle Province e alla Città Metropolitana di Milano per l'ottimale esercizio delle funzioni trasferite e contestualmente per assicurare il massimo livello di omogeneità e di coordinamento nella concreta gestione dei processi autorizzativi in materia di A.I.A.;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al conseguimento dei Risultati attesi del Programma Regionale di Sviluppo, in particolare, ter 09.02 punto 198 «Conseguimento del miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti produttivi»;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti della XI legislatura;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato recante «Indirizzi per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 sulle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (MTD/BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte»;

2. di stabilire che i modelli per la predisposizione, da parte dei Gestori delle installazioni rientranti nell'ambito di applicazione della Decisione (UE) 2019/2031, del 'Piano di campionamento ed analisi delle acque reflue in CIS' e del 'Manuale di Gestione per il monitoraggio delle acque reflue in CIS' saranno pubblicati sul sito istituzionale di ARPA Lombardia;

3. di stabilire che la struttura competente della Direzione Generale Ambiente e Clima potrà mantenere operativo il tavolo tecnico attivato per l'emanazione dei presenti indirizzi, sia al fine di acquisire e valutare ulteriori elementi che dovessero emergere nell'ambito delle istruttorie di riesame delle autorizzazioni, sia al fine di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti;

4. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale.

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO

Indirizzi regionali per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 sulle Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD/BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte.

1. Premessa.

In data 4 dicembre 2019, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione che stabilisce, a norma della Direttiva 2010/75/UE, le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte.

Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 6, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella GUUE della decisione sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che tutte le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) dell'installazione interessata siano riesaminate, e se necessario, aggiornate, per assicurare il rispetto del decreto legislativo medesimo con particolare riferimento all'applicazione dei valori limite di emissione.

Regione Lombardia, nell'ambito delle attività di coordinamento in materia di A.I.A., previste dalla L.R. 24/2006, ha attivato un tavolo tecnico di confronto con le autorità competenti (Province, Città Metropolitana di Milano - CMM), ARPA Lombardia e le Associazioni imprenditoriali dell'industria alimentare per valutare eventuali problematiche applicative, a carattere tecnico ed amministrativo, delle conclusioni sulle BAT in argomento e definire indicazioni condivise per la gestione dei procedimenti di riesame delle A.I.A. in essere.

Sulla base degli approfondimenti svolti, nell'ambito del suddetto tavolo, sono stati predisposti gli indirizzi riportati nel presente documento volti a garantire un approccio uniforme sul territorio regionale nell'applicazione delle Conclusioni sulle BAT in argomento.

In ogni caso, sono fatte salve le ulteriori specifiche valutazioni tecniche dell'autorità competente in considerazione delle peculiarità dell'installazione oggetto di riesame dell'A.I.A. e del contesto ambientale in cui la stessa viene esercita.

Infine, fermo restando la possibilità di integrare i contenuti del presente allegato sulla base di ulteriori elementi che dovessero emergere nell'ambito dei procedimenti di riesame, si precisa che per gli aspetti non affrontati nel presente documento si dovrà fare riferimento al succitato documento comunitario e alla pertinente normativa nazionale e regionale.

2. Modalità di campionamento degli scarichi idrici ai fini della verifica dei valori limite conformi ai (BAT-AEL)

Per quanto concerne i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni in acqua, la Decisione (UE) 2019/2031, al paragrafo Considerazioni generali, prevede che tali BAT-AEL si riferiscano alle:

- ❖ concentrazioni espresse in mg/l;
- ❖ **medie giornaliere** ossia ai campioni compositi proporzionali al flusso prelevati nelle 24 ore. Si possono utilizzare campioni compositi proporzionali al tempo purché sia dimostrata una sufficiente stabilità della portata. In alternativa possono essere effettuati

campionamenti casuali, a condizione che l'effluente sia adeguatamente miscelato e omogeneo.

Rispetto alle diverse possibilità previste nella suddetta decisione per il campionamento delle acque reflue ai fini della verifica del rispetto del valore limite espresso come media giornaliera, si ritiene che le Autorità Competenti (AACC) possano accogliere eventuali proposte dei Gestori volte all'utilizzo di campioni compositi proporzionali al tempo qualora si riscontrino almeno una delle seguenti condizioni:

- presenza di un impianto di depurazione in sito con sezione di equalizzazione per il convogliamento ai successivi stadi di trattamento di reflui con portata idraulica e carico inquinante costanti **e scarico continuo in CIS dei reflui di processo in uscita dal depuratore;**
- disponibilità di dati sulla portata dei reflui in uscita dal depuratore aziendale registrati in continuo, mediante misuratore di portata, che evidenzino una sostanziale stabilità del flusso allo scarico con oscillazioni entro il 20% rispetto alla portata media su base giornaliera.

Potranno essere valutate richieste, opportunamente documentate dai Gestori, volte a effettuare le analisi su campioni medi prelevati nell'arco di almeno tre ore nel caso di scarichi discontinui (es. scarichi con frequenza settimanale) di acque reflue di processo a valle di sistemi di accumulo dotati di dispositivi che consentano di scaricare un effluente adeguatamente miscelato e omogeneo.

Inoltre, si ritiene opportuno esplicitare che il campionamento e l'analisi per la verifica dei valori limite (VLE) prescritti nell'A.I.A. per gli scarichi derivanti dal processo produttivo sono richiesti quando lo scarico dei reflui di processo è attivo; pertanto, anche nel caso in cui sia prescritto il monitoraggio con frequenza giornaliera di determinati parametri negli scarichi di reflui derivanti dal processo produttivo, il Gestore è tenuto al campionamento e alla verifica dei VLE nei giorni in cui detto scarico del refluo derivante dall'attività produttiva è attivo.

3. Monitoraggio degli scarichi idrici in corpo idrico superficiale (CIS)

A. Definizione delle frequenze di monitoraggio degli scarichi diretti in CIS

Per quanto concerne il monitoraggio delle emissioni nell'acqua, la Decisione (UE) 2019/2031 riporta la seguente BAT 4:

BAT 4. La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.

Sostanza/Parametro	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio ⁽¹⁾	Monitoraggio associato a
Domanda chimica di ossigeno (COD) ⁽²⁾ ⁽³⁾	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al giorno ⁽⁴⁾	BAT 12
Azoto totale (TN) ⁽³⁾	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN 12260, EN ISO 11905-1)		
Carbonio organico totale (TOC) ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	EN 1484		
Fosforo totale (TP) ⁽³⁾	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 6878, EN ISO 15681-1 e -2, EN ISO 11885)		
Solidi sospesi totali (TSS) ⁽³⁾	EN 872		
Domanda chimica di ossigeno (BOD ₅) ⁽³⁾	EN 1899-1	Una volta al mese	
Cloruro (Cl)	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 10304-1, EN ISO 15682)	Una volta al mese	—

⁽¹⁾ Il monitoraggio si applica solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 2, la sostanza in esame nei flussi di acque reflue è considerata rilevante.

⁽²⁾ Il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti in un corpo idrico ricevente.

⁽³⁾ Il monitoraggio della COD costituisce un'alternativa al monitoraggio del TOC. È preferibile monitorare il TOC perché non comporta l'uso di composti molto tossici.

⁽⁴⁾ Se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili la frequenza del monitoraggio può essere ridotta, ma in ogni caso deve avvenire almeno una volta al mese.

In generale, rispetto alle previsioni della BAT4, si ritiene utile rilevare quanto segue:

- in base alla nota (1) alla tabella, il monitoraggio, previsto dalla BAT medesima per un determinato parametro, si applica se la sostanza in questione è considerata 'rilevante' nei flussi di acque reflue; non sono forniti criteri specifici per verificare detta condizione di 'rilevanza', pertanto, tale aspetto è rimandato alla fase applicativa della BAT ovvero alle valutazioni dell'AC in sede di riesame dell'A.I.A.;
- la frequenza di monitoraggio giornaliera indicata per i parametri COD, azoto totale, TOC, fosforo totale e solidi sospesi totali si applica, come riporta la nota (2) alla tabella della BAT4, solo agli scarichi diretti in corpo idrico recettore e risulta associata alla verifica del rispetto dei valori limiti da stabilire – sempre per tali tipologie di scarico – in conformità ai BAT AEL (espressi come media giornaliera) riportati nella Tabella 1 di cui alla BAT 12; si può dedurre, quindi, che l'installazione, qualora non già presente, di un campionatore automatico per gli scarichi di acque reflue in CIS risulti funzionale alla verifica dei valore limite fissati come media giornaliera per i predetti parametri;
- in base alla nota (4) alla tabella della BAT4, la frequenza di monitoraggio giornaliera per i suddetti parametri può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili; l'applicazione di tale nota richiede la disponibilità di dati di monitoraggio ottenuti secondo le modalità e le metodiche di campionamento e analisi previste dalla decisione in questione.

In considerazione di quanto sopra rilevato, si forniscono le seguenti indicazioni in merito a **rilevanza dei parametri, stabilità dei flussi e produzioni stagionali**:

- 1) nelle more di eventuali indirizzi a livello nazionale e fermo restando valutazioni sito-specifiche che tengano conto – ad esempio – dello stato di qualità chimico e ecologico del corpo idrico recettore, a livello generale, sono da considerarsi non rilevanti i parametri per i quali le concentrazioni misurate (con le metodiche previste nell'autorizzazione) per un periodo rappresentativo (almeno 5 anni) hanno mostrato

almeno nel 50% dei casi valori inferiori al limite di rilevabilità/quantificazione del metodo di analisi utilizzato.

- 2) per dimostrare la sufficiente stabilità dei livelli di emissione e richiedere la prescrizione di frequenze di monitoraggio minori rispetto a quelle riportate nella tabella della BAT4, indipendentemente dalla specifica lavorazione svolta, il Gestore deve fornire all'AC e ad ARPA Lombardia, per le relative valutazioni, dati di monitoraggio – espressi come medie giornaliere - ottenuti secondo modalità di campionamento e metodiche di analisi previsti dalla Decisione (UE) 2019/2031 e relativi a minimo 30 giorni ed a massimo 180 giorni in un anno di esercizio dell'installazione; è importante che tali dati siano rappresentativi degli scarichi idrici emessi durante tutte le tipologie di produzione svolte presso l'installazione nell'arco dell'anno solare e, per questo, possono riferirsi anche a giorni di produzione non consecutivi. I dati di monitoraggio devono essere resi da laboratorio esterno oppure da laboratorio interno a condizione che quest'ultimo possieda adeguata certificazione (ISO 17025), le analisi siano eseguite mediante metodiche di analisi standard conformi alle norme EN previste dalla BAT 4 e i referti analitici siano firmati da tecnico abilitato.
- 3) nel caso di produzioni stagionali che si articolano in una sola campagna all'anno di durata inferiore a 90 giorni e che determinano l'emissione di acque reflue decadenti dal processo di lavorazione delle materie prime solo durante detta campagna produttiva, si ritiene che:
 - a. qualora sia dimostrata dal Gestore la sufficiente stabilità dei livelli di emissione, ARPA Lombardia potrà valutare la prescrizione di una frequenza di monitoraggio almeno settimanale in considerazione del flusso di massa e delle portate scaricate;
 - b. l'AC potrà prevedere nell'A.I.A. specifiche prescrizioni per la regolamentazione di eventuali scarichi idrici decadenti dall'installazione durante i periodi in cui il processo di lavorazione delle materie prime è fermo.

B. Indicazioni per l'attuazione del monitoraggio degli scarichi in corpo idrico superficiale (CIS)

Per la determinazione delle medie giornaliere come definite nel paragrafo '*Considerazioni generali – Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni nell'acqua*' della Decisione (UE) 2019/2031, nonché ai fini dell'applicazione delle BAT 3 e 4 inerenti al monitoraggio delle emissioni nell'acqua previste nel medesimo documento comunitario, si forniscono le seguenti indicazioni.

Considerato che attualmente:

- gli scarichi di acque reflue in CIS delle industrie rientranti nell'ambito di applicazione della Decisione (UE) 2019/2031 sono soggetti ai valori limite espressi in concentrazione (mg/l), riportati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza al D.lgs. 152/06, e le determinazioni analitiche, ai fini del controllo di conformità degli scarichi, sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di almeno tre ore,
- nel piano di monitoraggio delle A.I.A. di tali installazioni sono previsti controlli discontinui, con frequenze definite sulla base di condizioni produttive e ambientali sito-specifiche, la cui esecuzione è di norma affidata dai Gestori a laboratori esterni,

per la verifica dei valori limite giornalieri che saranno prescritti in sede di riesame dell'A.I.A. e l'applicazione di monitoraggi conformi a quanto previsto dalle succitate BAT 3 e 4, presso le installazioni in questione che recapitano i reflui industriali in CIS, laddove non già attuato, dovrà essere prevista:

- l'installazione di dispositivi per il monitoraggio dei principali parametri di processo (ad esempio, il monitoraggio continuo della portata, della temperatura e del pH) in corrispondenza di punti fondamentali del processo di trattamento delle acque reflue;
- l'installazione di un misuratore di portata sullo scarico dei reflui di processo a valle del sistema di trattamento;
- l'installazione di un campionatore automatico refrigerato configurato per campioni compositi proporzionali alla portata (oppure proporzionali al tempo se si è in possesso di dati storici sulla portata allo scarico che consentano di dimostrare la sufficiente stabilità del flusso) e quindi interfacciato con il misuratore di portata, chiudibile e sigillabile, non necessariamente autosvuotante. Nel caso di produzioni stagionali o della prescrizione di monitoraggi con frequenze superiori a quella giornaliera, l'installazione/utilizzo dell'autocampionatore potrà essere limitata/o ai giorni in cui lo scarico idrico decadente dal processo di trasformazione di materie prime animali e/o vegetali risulta attivo e soggetto a monitoraggio; in alternativa, potranno essere valutate da ARPA Lombardia modalità di prelievo manuale del campione effettuate mediante una procedura operativa che garantisca l'idoneità dello stesso campione per la verifica del valore limite espresso come media giornaliera.
- l'installazione di un sistema informatico al quale collegare i sistemi di misura in continuo (es. misuratore di portata) ed il campionatore automatico, nonché l'utilizzo di software dedicati per l'acquisizione, la registrazione e la conservazione di:
 - medie orarie dei valori istantanei rilevati dal misuratore di portata;
 - valori medi giornalieri per i parametri per i quali nella Tabella 1 della BAT 12 della Decisione (UE) 2019/2031 sono previsti BAT-AEL espressi come concentrazioni e riferiti alla media giornaliera;
 - periodi di avvio e fermata del processo produttivo programmati ed accidentali;
 - periodi di malfunzionamento del sistema di depurazione dei reflui;
 - periodi di malfunzionamento e/o guasto della strumentazione di misura e campionamento;
- la predisposizione di un PIANO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI nel quale devono essere indicati e descritti:
 - l'obiettivo del campionamento;
 - il punto di campionamento;
 - le caratteristiche tecniche del Sistema di aspirazione, del campionatore automatico e dei sistemi di misura in continuo installati (torbidimetro, misuratore portata, ...);
 - per ogni parametro oggetto di monitoraggio, la procedura di esecuzione del campionamento (metodo, programmazione usata per eseguire il campionamento proporzionale al flusso, frequenza e volume delle singole aliquote prelevate per costituire il campione composito da sottoporre ad analisi);
 - le procedure operative di prelievo, trasporto e conservazione del campione;
 - numero e competenze degli addetti alla gestione del campione dal prelievo all'analisi;

- la documentazione che accompagna il singolo campione;
- le modalità di esecuzione delle analisi (prelievo e trattamento del campione, metodo di analisi, valutazione e registrazione dei risultati);
- la predisposizione di un MANUALE DI GESTIONE DEI SISTEMI DI MISURA IN CONTINUO (misuratore di portata, misuratore di torbidità, misuratore di TOC) e del campionatore automatico, nel quale devono essere indicate e descritte:
 - per quanto riguarda i sistemi medesimi, le verifiche periodiche per accertare il mantenimento dell'integrità ed efficienza, la procedura di manutenzione ordinaria, con registrazione delle attività di manutenzione, le procedure di taratura e calibrazione periodiche automatiche/manuali cui sottoporre la strumentazione;
 - le modalità di acquisizione, registrazione, elaborazione ed archiviazione (compresi i format utilizzati per l'archiviazione dei dati istantanei e dei dati medi) sia dei dati acquisiti dai sistemi di misura in continuo e dall'autocampionatore, sia dei dati inseriti manualmente dagli addetti all'esecuzione delle analisi;
 - le procedure di gestione di anomalie e/o guasti del campionatore automatico e dei sistemi di misura in continuo installati. Si precisa che in caso di anomalie e/o guasti all'impianto di produzione e/o al sistema di trattamento delle acque reflue l'attività di monitoraggio dello scarico industriale non deve essere interrotta.

In alternativa alla determinazione analitica standard, per la misura della concentrazione dei parametri Solidi Sospesi Totali (SST) e COD, sono ammesse rispettivamente:

- l'installazione di un misuratore di torbidità, con determinazione della correlazione con la concentrazione dei Solidi Sospesi Totali (SST);
- l'installazione di un misuratore in continuo del TOC, con determinazione mediante utilizzo della metodica ufficiale della correlazione fra i due parametri.

Per agevolare i Gestori nella predisposizione del *Piano di campionamento ed analisi* e del *Manuale di gestione dei sistemi di misura in continuo*, ARPA Lombardia metterà a disposizione i relativi modelli sul proprio sito istituzionale (<https://www.arpalombardia.it/Pages/Arpa-per-le-imprese/Autorizzazioni-e-Controlli/AIA-IPPC/Migliori-tecniche-disponibili.aspx?firstlevel=Autorizzazioni%20e%20Controlli>).

Il gestore potrà avvalersi di laboratori interni per il monitoraggio giornaliero dei parametri a condizione che il laboratorio posseda adeguata certificazione (possibilmente ISO 17025 o, almeno, ISO 9001), le analisi siano eseguite da personale con adeguata formazione e mediante metodiche di analisi standard conformi alle norme EN previste dalla BAT 4 e siano condotte verifiche con cadenza mensile da parte di laboratori esterni. È possibile ricorrere all'utilizzo di kit che prevedono metodi di analisi conformi alle norme EN previste dalla BAT 4.

4. BAT 11 'Riduzione delle emissioni incontrollate nell'acqua'

La BAT 11 prevede che, al fine di ridurre le emissioni incontrollate in acqua, sia disponibile un'adeguata capacità di *deposito temporaneo* per le acque reflue da determinarsi in base a una valutazione dei rischi; per gli impianti esistenti, tale tecnica può essere non applicabile a causa di mancanza di spazio o della configurazione del sistema di raccolta delle acque.

In merito all'applicazione della BAT 11 è stata rappresentata l'esigenza di valutarne l'applicabilità per determinati settori produttivi.

Dalla enunciazione della BAT 11, si evince che l'obiettivo della tecnica è quello di disporre di una sezione di stoccaggio/accumulo, a monte dello scarico finale, verso cui convogliare le acque reflue qualora si verificano situazioni anomale (es. sversamenti accidentali, eventi accidentali e/o di emergenza, malfunzionamenti dell'impianto produttivo e/o del sistema di trattamento delle acque reflue) per evitare il rilascio incontrollato di inquinanti nelle acque che potrebbero compromettere la funzionalità e l'efficienza dei sistemi di trattamento a valle oppure causare l'inquinamento del corpo idrico ricevente.

La condizione di applicabilità della BAT 11 fa riferimento a limitazioni tecniche connesse alla mancanza di spazi in cui realizzare tali sistemi di stoccaggio e/o alla configurazione del sistema di raccolta delle acque reflue; non si rilevano condizioni di applicabilità riferite a specifici settori produttivi, a meno che non si riscontrino casi particolari di processi di trasformazione di materie prime animali e/o vegetali che non diano origine a emissioni idriche.

Si ritiene inoltre opportuno rilevare che la 'capacità di deposito temporaneo per le acque reflue' prevista dalla BAT 4 riguarda la gestione degli scarichi idrici decadenti dall'attività produttiva; pertanto, si ritiene che non debba essere ricondotta alla definizione di 'deposito temporaneo' prevista dalla normativa in materia di rifiuti.

5. BAT 12 e Tabella 1 'Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni dirette in un corpo idrico ricevente'.

La BAT 12 individua le migliori tecniche disponibili per la riduzione delle emissioni nelle acque e, nella relativa Tabella 1, individua i livelli di emissione associati a tali tecniche (BAT-AEL) da applicare alle emissioni **dirette in corpo idrico** ricevente per i parametri COD, solidi sospesi totali, azoto totale e fosforo totale.

In sede di riesame, per la definizione di valori limite conformi ai BAT AEL di cui alla Tabella 1, le AACC dovranno tenere conto:

- a) delle note alla Tabella 1 che prevedono, tra l'altro, delle limitazioni all'applicabilità dei BAT AEL oppure dei range differenti per le emissioni idriche prodotte da specifiche lavorazioni;
- b) della necessità di garantire il rispetto dei valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III[^] del d.lgs. 152/06 per gli scarichi industriali in fognatura e in corpo idrico superficiale qualora gli stessi siano inferiori rispetto al valore superiore del BAT-AEL; a titolo esemplificativo, il valore limite prescritto nell'A.I.A. per il parametro COD nelle emissioni derivanti dalla lavorazione di semi oleosi e dalla raffinazione di oli vegetali dovrà essere comunque inferiore al limite previsto dalla normativa nazionale (160 mg/l) nonostante la nota (5) alla Tabella 1 preveda un valore superiore dell'intervallo del BAT-AEL maggiore (200 mg/l).

Per quanto riguarda gli scarichi recapitati in fognatura, poiché nel documento comunitario non sono riportati BAT-AEL, continueranno ad applicarsi i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III[^] del d.lgs. 152/06 tenendo conto dell'eventuale parere rilasciato dall'ATO.

In merito alle indicazioni richieste sull'applicazione della BAT 12 e dei BAT-AEL agli scarichi di acque meteoriche in CIS e alle acque di raffreddamento indiretto, fatte salve valutazioni sito specifiche dell'AC, si ritiene che l'applicazione di detta BAT debba essere verificata per gli scarichi di acque reflue decadenti dal processo produttivo e che possano essere quindi esclusi gli scarichi di sole acque meteoriche e di raffreddamento indiretto, purché questi

siano gestiti separatamente dai reflui di processo. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di scarichi idrici.

6. Monitoraggio e definizione dei valori limite per il parametro cloruro negli scarichi idrici

La BAT 4 della Decisione (UE) 2019/2031 individua una frequenza di monitoraggio mensile per il parametro 'cloruro' senza distinzioni tra scarichi in fognatura e scarichi in CIS; inoltre, nella tabella 1 alla successiva BAT 12 non sono stati previsti BAT-AEL per detto parametro.

Ciò premesso, in merito alla definizione della frequenza di monitoraggio e del valore limite per il parametro 'cloruro' negli scarichi idrici, si forniscono le seguenti indicazioni:

- l'analisi per la verifica del valore limite potrà essere svolta sullo stesso campione prelevato per il monitoraggio dei parametri per i quali sono stati previsti BAT-AEL;
- nel caso di determinazione analitica svolta sul campione composito proporzionale al flusso prelevato su 24 ore, si applicano comunque i valori limite previsti nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza al D.lgs. 152/06.

7. BAT 13 'RUMORE'

La BAT 13 della Decisione (UE) 2019/2031 è finalizzata alla prevenzione o riduzione delle emissioni di rumore e prevede che sia predisposto, attuato e riesaminato regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale, un piano di gestione del rumore che includa tutti i seguenti elementi:

- un protocollo contenente azioni e scadenze;
- un protocollo per il monitoraggio delle emissioni sonore;
- un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti il rumore, ad esempio in presenza di rimostranze;
- un programma di riduzione del rumore inteso a identificare la o le fonti, misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.

La BAT 13 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato.

Ciò premesso, si rileva che:

- la predisposizione del piano di gestione del rumore è richiesta dalla BAT 13 nei casi in cui risulta comprovato un problema di inquinamento acustico presso recettori sensibili;
- nelle A.I.A. vigenti, gli aspetti inerenti alle emissioni sonore prodotte dalle installazioni sono trattati nella parte descrittiva dell'allegato tecnico, nonché regolamentati nel relativo quadro prescrittivo e nel piano di monitoraggio parte integrante dello stesso. In generale, in sede di istanza il gestore è tenuto a fornire una adeguata caratterizzazione delle emissioni sonore dell'installazione con la descrizione delle principali sorgenti fisse e mobili e dei livelli sonori al confine e presso i recettori sensibili presenti in un raggio di 500 metri dal perimetro dell'impianto, nonché un aggiornamento su eventuali interventi di prevenzione e/o riduzione attuati; inoltre, nell'A.I.A. è di norma prescritta l'effettuazione di valutazioni di impatto acustico, secondo le vigenti normative nazionali e presso punti di rilevamento preventivamente concordati con il Comune e ARPA Lombardia, con una frequenza definita tenendo conto delle peculiarità impiantistico-produttive e della localizzazione dell'installazione ovvero ogni qualvolta il Gestore intenda realizzare modifiche che possono influire sulle emissioni sonore dell'installazione.

Sulla base di quanto rilevato, fatte salve ulteriori valutazioni dell'AC legate a condizioni sito-specifiche, si ritiene la BAT 13 sia da considerarsi non applicabile qualora non sussistano

problematiche di inquinamento acustico derivanti dall'esercizio dell'installazione in questione; resta fermo che i Gestori continueranno a fornire all'AC ed a ARPA Lombardia gli elementi necessari per le valutazioni di competenza finalizzate alla definizione delle prescrizioni e del monitoraggio per la matrice ambientale in questione.

8. BAT 15 'ODORE'

La BAT 15 della Decisione (UE) 2019/2031 è finalizzata alla prevenzione o riduzione delle emissioni di odore e prevede che sia predisposto, attuato e riesaminato regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale, un piano di gestione degli odori che includa tutti i seguenti elementi:

- un protocollo contenente azioni e scadenze;
- un protocollo di monitoraggio degli odori; esso può essere integrato da una misurazione/stima dell'esposizione agli odori o da una stima dell'impatto degli odori;
- un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze;
- un programma di riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti; misurarne/valutarne l'esposizione; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione.

L'applicabilità della BAT 15 è limitata ai casi in cui i disturbi provocati da odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili e/o comprovati.

Innanzitutto, si ritiene opportuno sottolineare il fatto che per considerare la BAT 15 applicabile a una data installazione devono sussistere delle conclamate problematiche di odori molesti.

Qualora sussista tale condizione, considerata la complessità tecnica della materia di cui trattasi, si ritiene necessario che, in sede di riesame, le AACC acquisiscano il contributo tecnico di ARPA Lombardia per la definizione delle prescrizioni inerenti all'individuazione delle sorgenti rappresentative ai fini delle molestie olfattive, nonché alla frequenza e alle modalità secondo cui devono essere svolte le indagini olfattometriche e gli studi di impatto olfattivo.

Quale strumento di supporto per le valutazioni in materia di emissioni odorigene si potrà eventualmente fare riferimento alla d.g.r. 3018/2012 "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno".

9. Sezione 4. 'Conclusioni sulle BAT per i caseifici'

Rispetto alla richiesta di approfondimenti per l'individuazione delle attività soggette all'applicazione delle BAT della sezione 4. 'Conclusioni sulle BAT per i caseifici', in aggiunta alle BAT generali di cui alla sezione 1, si esprimono le seguenti considerazioni.

La sezione 4 riporta tecniche finalizzate all'efficienza energetica, alla riduzione dei consumi e degli scarichi idrici, nonché alla riduzione della produzione di rifiuti, che riguardano diverse attività di trattamento e trasformazione del latte che vanno dalla produzione di latte fresco alla produzione di gelati; nel capitolo 5 del BREF FDM sono illustrate le diverse attività di trasformazione del latte prese in considerazione ai fini della individuazione delle BAT Conclusions applicabili alle 'dairies'.

Pertanto, si ritiene che la sezione 4 della Decisione 2019/2031 si applichi, in generale, alle attività ricadenti nella categoria IPPC 6.4 C) e alle attività descritte nel capitolo 5 del BREF FDM.